

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Misure di prevenzione

La decisione

Misure di prevenzione - Sequestro e confisca - Evasore fiscale - Pericolosità generica - Presupposto - Ammissibilità - Soglia di rilevanza penale - Superamento - Delitto - Necessità (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4; D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

È possibile l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale sul presupposto di pericolosità sociale (generica) ricorrente in caso di sistematica evasione delle imposte, purché la sottrazione all'adempimento tributario assuma caratteri delittuosi, e quindi sia accertato che tale condotta, oltre ad essere abituale, configuri un delitto. La mera abitualità nella condotta di sottrazione agli adempimenti tributari che non abbia rilevanza come delitto, bensì come illecito amministrativo o come contravvenzione, viceversa, non costituisce valido presupposto per l'applicazione della misura.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA, 9 febbraio 2017 (c.c. 6 dicembre 2016) - FUMO, *Presidente* - SCARLINI, *Relatore* - LAY, *P.G.* (diff.) - Malara, *ricorrente*.

Lo status di “evasore fiscale socialmente pericoloso” quale presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale

1. Dalla teoria alla pratica.

Fino a pochissimo tempo fa, l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dell'evasore fiscale “socialmente pericoloso” era solo un'ipotesi esplorativa oggetto di una vivace discussione dottrina¹. Ragioni storiche di politica criminale suggerivano di meditare attentamente l'estensione di tali misure, limitandone l'uso nei casi tradizionali. L'opzione più garantista tuttavia non ha ottenuto il consenso delle aule giudiziarie, ove si è vista in breve tempo moltiplicarsi l'applicazione delle misure basate su tale presupposto.

La pronuncia in commento si inserisce nel solco di un filone aperto a seguito delle sentenze di alcuni giudici di merito e anche della Cassazione, ormai in via di consolidamento, secondo cui anche l'evasione fiscale merita l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali².

¹ MAUGERI, *La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all'evasione fiscale?*, in www.penalecontemporaneo.it; MENDITTO, *La rilevanza dei redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione e nella confisca “allargata”*, *ivi*; RAPINO, *La modernizzazione delle misure di prevenzione. Riflessioni a margine dell'applicazione di misure personali e patrimoniali all'“evasore fiscale socialmente pericoloso”*, *ivi*.

² Trib. di Cremona, 23 gennaio 2013, in www.penalecontemporaneo.it; Trib. di Chieti, 12 luglio 2012,

Per i giudici della legittimità, il proposto può essere spogliato dei suoi beni mediante confisca di prevenzione, per il solo presupposto che egli abbia sistematicamente violato le disposizioni tributarie, purché tale comportamento assuma gravità tale da essere considerato delitto e pertanto il proposto possa ritenersi socialmente pericoloso per il suo stile di vita.

La Cassazione ha sostenuto infatti che le locuzioni “attività e traffici “delittuosi”, devono considerarsi di stretta interpretazione, per non allargare, senza una inequivoca base normativa, l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione, e riconducono così alla commissione di delitti, ai quali deve essere collegata o conseguente l’attività del proposto”.

2. L’aggressione dei patrimoni illeciti mediante confisca di prevenzione si è incrementata notevolmente dagli anni ‘90 ad oggi, grazie alla sua maggiore semplicità applicativa ed efficacia nell’accertamento rispetto agli strumenti della repressione penale.

In tale contesto, la sorte degli illeciti tributari ha assunto nel corso degli ultimi anni posizioni peculiari, anche attraverso l’espansione di istituti tradizionalmente destinati specificamente al contrasto della criminalità organizzata.

Le ragioni pratiche di tale espansione sono molteplici. Da una parte, vi è la pervicace infiltrazione delle organizzazioni criminali nei tessuti molli della società, finalizzata al riciclaggio di denaro e all’avviamento di attività lecite, purtuttavia gestite con spregiudicata inosservanza delle norme amministrative, fiscali e giuslavoristiche. Dall’altro, vi è la presa di coscienza degli operatori del diritto circa l’inefficacia degli strumenti tradizionali di repressione penale e amministrativa delle violazioni tributarie, che ha aperto la strada all’estensione “obliqua” delle misure di prevenzione patrimoniali anche per il contrasto dell’evasione fiscale.

I due fenomeni sono profondamente interconnessi.

3. La fenomenologia dell’illecito tributario ricopre un ruolo centrale nell’applicazione pratica delle misure di prevenzione patrimoniali sin dalla loro istituzione.

ivi; Corte d’Appello di L’Aquila, 24 maggio 13, inedita; Corte d’Appello di Brescia, 20 dicembre 2013, inedita; Cass., Sez. I, 23 luglio 2013, De Angelis, in *Mass. Uff.*, n. 256450; Id., Sez. II, 10 luglio 2012, Bini, *ivi*, n. 253405.

L'evasione fiscale infatti accompagna costantemente l'illecito reimpiego di denaro proveniente dalla criminalità organizzata e, pertanto, è essa stessa un sintomo della provenienza del patrimonio da attività illecite.

Le attività economiche legate all'ambiente criminale si svolgono quasi sempre in un contesto di violazione delle norme tributarie. Aggredire i patrimoni illecitamente sottratti al fisco con la confisca di prevenzione, pertanto, serve anche a colpire i soggetti non appartenenti alle organizzazioni criminali, o comunque la cui appartenenza risulta avere connotati troppo fluidi da consentire l'accertamento dell'affiliazione, ma operanti in stretto legame con esse.

L'evasione fiscale è infatti un "termometro" della presenza di attività illecite.

Si tratta di un indice normativamente individuato, innanzitutto, dal riferimento letterale alla sproporzione tra i beni di cui il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona, e il reddito "dichiarato ai fini delle imposte sul reddito".

In questo senso, il primo campanello di allarme è dato dai risultati dell'interrogazione dell'anagrafe tributaria del proposto e del suo nucleo familiare. Andando ad approfondire, rilevano poi eventuali finanziamenti concessi da istituti bancari, le operazioni simulate, le interposizioni fittizie e tutte le altre informazioni compendiate nelle informative del GICO della Guardia di Finanza.

4. In secondo luogo, l'illecito fiscale rileva quale limite per la proporzione del patrimonio con "l'attività economica svolta".

Tale profilo è altrettanto rilevante. Vi sono infatti attività che, per natura o per consuetudine, non emergono nella dichiarazione dei redditi. Questo adempimento non sempre è richiesto dalla normativa fiscale.

Ad esempio talune attività agricole godono di una tassazione forfettaria, senza che sia necessario evidenziare nella dichiarazione dei redditi alcunché.

Similmente, le associazioni senza scopo di lucro, i cui introiti sono esenti da tassazione, non devono presentare la dichiarazione dei redditi, ricorrendo taluni presupposti. Così via.

Si tratta di casi del tutto fisiologici che vanno considerati anche nell'applicazione delle misure di prevenzione³. Basta infatti un'allegazione precisa della provenienza dei beni per superare la presunzione d'illecita accumulazione.

³ Per un approfondimento sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco, cfr. MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali - La confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/92*, Milano, 2012, p. 334; nonché FABERI, *Confisca allargata e redditi in nero*, in *questa rivista on line*.

La mancata emersione in dichiarazione dei proventi di attività lecite tuttavia può assumere, come spesso accade, anche connotati patologici.

L'illecito fiscale è lo spettro del lavoro sommerso e della piccola imprenditoria che sopravvive grazie al sistematico auto-abbattimento degli obblighi tributari.

Nutrita discussione ha riguardato l'opponibilità o meno dei proventi di attività lecite, tuttavia non evidenziate, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi, ai fini della giustificazione della provenienza del patrimonio del proposto. Dopo alcuni oscillamenti, la giurisprudenza si è attestata su di una posizione netta, almeno in materia di confisca di prevenzione⁴.

L'esistenza di redditi leciti, ma non dichiarati al fisco, non costituisce una giustificazione sufficiente della provenienza del patrimonio, al fine di escludere l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.

In questo ordine di idee, di conseguenza, l'illecito fiscale sanzionato in via amministrativa non può giustificare la provenienza del patrimonio, ma non costituisce, di per sé, presupposto per l'applicazione della misura stessa.

5. Diverso è il caso ove si riconosca all'evasore fiscale lo *status* di "soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi".

Si tratta di una manifestazione di pericolosità generica, non qualificata dall'appartenenza ad una consorteria criminale, bensì ancorata all'accertamento semplificato della provenienza delittuosa del patrimonio.

L'evasione fiscale è infatti a sua volta fonte di illecita locupletazione, e può avere rilevanza penale laddove sia realizzata mediante frode, ovvero per l'omesso versamento delle imposte oltre determinate soglie, come previsto dalla normativa penal-tributaria e, segnatamente, dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Ciò posto, la giurisprudenza recente ha aperto la strada all'ammissibilità dell'ablazione dei patrimoni illecitamente accumulati a seguito di sistematica evasione fiscale, poiché anch'essa rientrerebbe nelle attività "delittuose" di cui al combinato disposto dell'art 1 e dell'art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

6. La pronuncia in commento merita particolare attenzione perché ha effettuato un'importante *actio finium regundorum*.

L'ablazione dei beni del proposto può basarsi anche solo sull'accertata pericolosità "patrimoniale" di un soggetto che si sottragga sistematicamente al pagamento (totale o parziale) delle imposte, purché tale comportamento sia ri-

⁴ Cass., Sez. un, 29 maggio 2014, Repaci, in *questa rivista on line*.

conducibile ad attività delittuose. L'art. 1 del codice antimafia è norma di stretta applicazione, pertanto esula dalla finalità di essa e dalle intenzioni del legislatore l'estensione delle misure di prevenzione al di fuori del contesto di gravi reati, costituenti necessariamente delitti. Sgombrato il campo da velleità giustizialiste fuorvianti rispetto allo scopo e alla lettera del codice antimafia, l'evasione fiscale trova la sua esatta dimensione nell'aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata, ove è sintomatica delle situazioni più "fluide" ovvero delle capillarizzazioni periferiche del sistema criminale.

Così ragionando, non è sufficiente una sistematica violazione di norme tributarie per l'applicazione della misura, ma è necessario che le condotte assumano rilevanza penale qualificata, dovendosi necessariamente versare in ipotesi delittuose circostanziate e connotate da elevata gravità.

È necessario quindi riscontrare in concreto la pericolosità del proposto.

Sul versante processuale, tale considerazione deve essere oggetto di adeguato accertamento incidentale, seppur con l'approssimazione tipica del rito della prevenzione.

È onere del giudice motivare in ordine alla configurazione di delitti in materia tributaria di fronte ad una sistematica sottrazione al pagamento delle imposte, non bastando la mera constatazione della sproporzione tra reddito dichiarato e patrimonio a consentire la confiscabilità dei proventi di tale illecita condotta in sede di prevenzione.

Nel caso di specie, il giudice non aveva fatto buon governo di tali principi e pertanto la decisione è stata annullata con rinvio, per nuovo esame nel merito di questi profili, con l'ammonimento che in mancanza, si dovrà necessariamente escludere la confiscabilità dei proventi dell'evasione fiscale non penalmente rilevante.

La pericolosità sociale non può essere desunta da condotte isolate o non reiterate, ma deve procedersi, come per qualsiasi attività delittuosa, all'accertamento di una condotta *abituale* di evasione fiscale⁵.

7. Questo accertamento, tuttavia, costituisce all'evidenza un passaggio non semplice, che impegna contemporaneamente la difesa del contribuente, gli organi dell'accertamento tributario, gli organi della DDA e la magistratura.

Così facendo, il procedimento di prevenzione acquista sempre più una dimensione tecnica. Esso impegna non solo i tradizionali protagonisti del processo, Difensore, Pubblico Ministero e Giudice, ma rende strategica e assolutamente necessaria la valutazione del consulente tecnico, nonché dei funzio-

⁵ MENDITTO, *La rilevanza dei redditi da evasione fiscale*, cit.

nari dell'Agenzia delle Entrate, in ordine all'esatta ricostruzione degli illeciti fiscali, e quindi dei patrimoni aggredibili, ai fini della misura.

In conclusione, e pur nei limiti sopra fissati, questo mutamento di prospettive prelude al futuro protagonismo delle misure di prevenzione anche nella lotta all'evasione fiscale, a detrimento dei tradizionali (e più garantiti) sistemi di repressione penale.

ANTONIO FABERI